

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
CAMERE MORTUARIE DEI PP.OO. DI CIRIE' –CHIVASSO E
LANZO T.SE
DURATA: 36 MESI + 24 MESI
Codice CIG: 5491272501**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO

TITOLO I - NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DEFINIZIONI ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

(Normativa di riferimento)

Parte Amministrativa

Il presente appalto è regolato, nella presente parte amministrativa, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato (e relativi allegati):

- a) dal Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- b) dalla Direttiva 2004/18/CEE del 31.03.2004 e s.m.i.;
- c) dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*), di seguito "Regolamento attuativo";
- d) dai RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924, per quanto non modificati o abrogati dal *Codice dei contratti*;
- e) D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008 (T.U sulla sicurezza);

Parte Tecnica

- a) D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA e ss.mm.ii.
- b) L.R. Piemonte n. 15 del 03.08.2011;
- c) D.P.G.R. n. 7/R del 08.08.2012

Art. 2

(Definizioni ed abbreviazioni)

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) *Azienda Sanitaria Locale* o *Azienda Sanitaria* (di seguito abbreviato A.S.L. o A.S.)- Amministrazione aggiudicatrice-stazione appaltante: s'intende l'Azienda Sanitaria Locale TO4;
- b) *Operatore economico*: comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- c) *Offerente*: è l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- d) *Soggetto aggiudicatario* (S.A.): s'intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato;
- e) *Soggetto escluso*: s'intende quel soggetto offerente escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme a quanto richiesto, tale da comportare l'esclusione dalla gara a norma del presente capitolato;
- f) *Legale rappresentante*: s'intende qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto offerente;
- g) *Legale rappresentante del raggruppamento d'impres*e: s'intende il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo;
- h) *Raggruppamento di imprese*. Designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
- i) *Consorzio*. Il termine " consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
- j) *Struttura Complessa Economato* (S.C. Economato): s'intende la Struttura Complessa Economato dell'A.S.L. TO4, ubicata nelle tre sedi: Cirié – Chivasso e Ivrea

Art. 3
(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato speciale ha per oggetto, l'affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei PP.OO. di Ciriè – Chivasso e Lanzo t.se, secondo quanto descritto nel presente capitolato speciale e più specificatamente nel Disciplinare Tecnico, all'art. 1 e seguenti – Parte II.

Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011, pubblicata sulla GURI n. 30 del 06/02/2012, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti ad indicare nell'offerta e in qualsiasi comunicazione relativa alla gara, il Codice Identificativo Gare (CIG) e a versare il relativo contributo.

A tal fine si precisa che l'importo da versare in relazione alla presente procedura di gara è il seguente:

CIG 5491272501 - importo tassa Euro 70

Art. 4
(Durata dell'appalto)

L'appalto, **ha durata di 36** (+ ulteriori 24 mesi) con decorrenza dal giorno di avvio del servizio, o comunque dal primo giorno del mese successivo alla deliberazione di affidamento.

Decorsi 36 mesi dall'avvio del servizio l'ASL appaltante verificherà l'opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente per **eventuali ulteriori 24 mesi** mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera b) del D. L vo 163/2006 e s.m.i..

L'avvio del procedimento di riaffidamento verrà comunicato alla ditta contraente prima della scadenza del triennio iniziale. In tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate a favore di questa azienda le condizioni contrattuali.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'ASL TO4 ha facoltà di prorogare il contratto fino ad ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara.

L'Asl si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Asl medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Art. 5
(Importo a base d'asta)

L'importo a **base d'asta, non superabile**, del presente servizio è pari a:

IMPORTI IVA ESCLUSA	ANNUO	TRIENNALE
	Euro 158.000	Euro 474.000
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 3.160	Euro 9.480

L'importo complessivo presunto del servizio ammonta per i 36 mesi di durata dell'appalto a circa **€ 474.000 oneri fiscali esclusi (oltre iva 22%) + € 316.000 oneri fiscali esclusi (oltre iva 22%) in caso di riaffidamento per ulteriori 24 mesi.**

TITOLO II -DISCIPLINARE DI GARA

Art. 6

(Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione)

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all'art. 55 del Codice dei Contratti. Per "procedura aperta" si intende la procedura in cui ogni operatore economico interessato ed in possesso dei prescritti requisiti può presentare un'offerta.

Il criterio d'aggiudicazione è quello previsto dall'art. 83 del Codice Contratti, cioè a favore del soggetto concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnico-qualitativa ed economica con assegnazione di 100 punti max, così ripartiti:

a) valutazione tecnico-qualitativa	punti max	30/100
b) valutazione economica	punti max	70/100
	Totale	100/100

a) Valutazione tecnico-qualitativa – punti 30/100

I 30/100 punti attribuibili saranno ripartiti in base a criteri e sub criteri nel modo seguente (vedi succ.art. 17):

a. <u>Progetto di organizzazione del servizio con riferimento</u>	Max punti 15
a. al numero di operatori impiegati per garantire i servizi richiesti	Max punti 5
b. alle qualifiche utilizzate per l'espletamento delle funzioni previste dal disciplinare tecnico (es. assistenza all'anatomo patologo)	Max punti 4
c. alle modalità di rapporto tra la ditta e le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri	Max punti 3
d. ai materiali ed ai prodotti utilizzati	Max punti 2
e. alla predisposizione dei piani di emergenza in caso di sciopero e/o cause di forza maggiore	Max punti 1
<u>Sistema di autocontrollo di qualità del servizio</u>	Max punti 10
a. Piano di qualità	Max punti 5
b. Strumenti di rendicontazione del lavoro svolto	Max punti 5
<u>Formazione del personale</u>	Max punti 5
a. Relazione sull'attività prevista in corso d'appalto	Max punti 5

La Commissione Giudicatrice di cui al successivo art. 27 valuterà i progetti anche sulla base dei seguenti aspetti:

- **Chiarezza nell'esposizione**
- **Completezza dell'esposizione**
- **Sintesi**
- **Comparazione proposte**

La Commissione Giudicatrice provvederà ad attribuire a ciascun sub-elemento e sub-punteggio, un coefficiente sulla base della scala di valutazione riportata nella seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,20
Assente – completamente negativo	0,00

Le modalità di attribuzione dei punteggi di qualità sono le seguenti:

- ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sub - elementi e sub- punteggi di valutazione un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 (coefficiente provvisorio);
- nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità e pertanto attribuito all'unanimità il coefficiente variabile (coefficiente definitivo), si calcola la media aritmetica (coefficiente definitivo) dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (coefficienti provvisori);
- si moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ciascun sub elemento o sub punteggio il coefficiente definitivo;
- si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi sub-punteggi e sub elementi e si ottiene la valutazione complessiva della singola ditta prima della eventuale riparametrazione;
- riparametrazione: se nessuna ditta ha ottenuto il massimo dei punti a disposizione (30/30), all'offerta risultata qualitativamente migliore sarà attribuito il punteggio complessivo di 30/30, e alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via via inferiore e direttamente proporzionale riparametrato a 30.

Si precisa che, sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Le eventuali mancanze dei requisiti tecnici minimi e le eventuali inidoneità o cause di esclusione saranno adeguatamente motivate a cura della Commissione giudicatrice e tali motivazioni saranno contenute nel verbale da essa redatto.

b) Valutazione economica - punti 70/100:

I 70 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascun offerente secondo un criterio di proporzionalità inversa (al canone mensile più basso, I.V.A. esclusa, sarà assegnato il punteggio più alto e così via), applicando la seguente formula:

Pb

P1 = ----- . P (70 punti)

Px

P1 = punteggio da attribuire, **Pb** = canone mensile iva esclusa più basso offerto, **Px** = canone mensile iva esclusa in esame, **P** = punteggio massimo da attribuire (70 punti).

Si precisa che nel calcolo succitato sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale maggiore (valutazioni a+b).

Art. 7

(Requisiti di ammissibilità alla gara)

Per la partecipazione alla presente gara il soggetto offerente, **a pena di esclusione**, deve possedere quanto segue:

- a) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;**
- b) adeguata capacità finanziaria ed economica;**
- c) idonea capacità tecnica.**

Art. 8

(Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale)

Il soggetto offerente, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. L. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a cui si rinvia.

L'offerente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sulla base del modello "**Allegato A**".

Costituiscono parte integrante e sostanziale del modello "A" le note esplicative.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, oltre i casi espressamente previsti dall'art. 38 D-Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. i soggetti:

- che si trovano nello stato di sospensione previsto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- che si trovano in qualunque altra situazione che determini per espressa previsione normativa l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I requisiti soggettivi devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Sono, altresì, esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio:

- 1) soggetti a cui è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.l-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383;
- 3) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- 4) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

Si precisa che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. deve contenere l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne il cui reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

Si precisa infine che, come rilevato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura.

I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Il possesso del suddetto requisito deve essere attestato nel modello "**Allegato A**" in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la dichiarazione redatta sulla base del modello Allegato A deve essere prodotta da ciascuna di esse.

N.B.

La firma in calce alla dichiarazione non necessita di autenticazione. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore delle stesse.

Art. 9

(Capacità finanziaria ed economica)

La capacità finanziaria ed economica di cui all'art. 41 del Codice dei Contratti richiesta, **a pena di esclusione**, quale requisito di partecipazione è la seguente:

- a) che l'importo globale del fatturato realizzato dal soggetto candidato nel triennio 2010 – 2012 sia complessivamente almeno **pari o superiore all'importo presunto di gara su base triennale IVA esclusa, ovvero 474.000 IVA esclusa**;
- b) che l'importo relativo alle prestazioni di **servizi analoghi** realizzati dalla ditta candidata, nel triennio 2010 - 2012, sia complessivamente di **Euro 316.000 IVA esclusa**.
- c) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 (*capacità economica e finanziaria*).

Le dichiarazioni bancarie devono essere prodotte in originale oppure in copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del DPR 445/2000 (la copia conforme deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta dall'interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per “**servizio analogo**” si intende un servizio avente parimenti ad oggetto i servizi di gestione delle camere mortuarie di strutture pubbliche o private .

L'offerente attesta il possesso dei suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sulla base del modello “**Allegato B**”, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di offerta presentata da un R.T.I. i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti devono essere posseduti cumulativamente da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento (almeno per il 50% dalla capogruppo); pertanto le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica devono essere prodotte da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento al fine di verificare il possesso delle capacità richieste in capo al raggruppamento nel suo insieme.

Le prestazioni dovranno essere eseguite, in caso di aggiudicazione da parte del raggruppamento temporaneo di imprese, nella stessa percentuale di cui sopra e così come dichiarate dal raggruppamento medesimo in sede di offerta (compilando o riproducendo l'**allegato E**).

Quanto sopra vale anche in caso di consorzio ordinario di cui all'art. 34 lett. e) Codice contratti.

Qualora per una ragione giustificata, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente articolo la propria capacità **economica e finanziaria**, egli è ammesso a provare tali requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall'ASL TO4, come previsto dall'articolo 41 comma 3 del D. L vo 163/2006 e s.m.i..

N.B. La firma in calce alla dichiarazione non necessita di autenticazione. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore delle stesse.

Art. 10 **(Capacità tecnica)**

La capacità tecnica richiesta, **a pena di esclusione**, quale requisito di partecipazione alla presente gara, è che l'importo relativo alle prestazioni di servizi analoghi **regolarmente realizzati** dalla ditta offerente, nel triennio 2010 - 2012, sia complessivamente almeno pari o superiore Euro **316.000 IVA esclusa**.

Per “**servizio analogo**” si intende un servizio avente parimenti ad oggetto i servizi di gestione delle camere mortuarie di strutture pubbliche o private.

In ogni caso devono essere espressamente indicati i committenti, le tipologie di servizi effettuati, le date e i rispettivi importi. **Ogni dichiarazione presentata deve recare l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.**

L'offerente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sulla base del modello “**Allegato B**”, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di offerta presentata da un R.T.I. i requisiti di capacità tecnica richiesti devono essere posseduti cumulativamente da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento (almeno per il 50% dalla capogruppo); pertanto le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di tecnica devono essere prodotte da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento al fine di verificare il possesso delle capacità richieste in capo al raggruppamento nel suo insieme.

Le prestazioni dovranno essere eseguite, in caso di aggiudicazione da parte del raggruppamento temporaneo di imprese, nella stessa percentuale di cui sopra. e così come dichiarate dal raggruppamento medesimo in sede di offerta (compilando o riproducendo l'**allegato E**).

Quanto sopra vale anche in caso di consorzio ordinario di cui all'art. 34 lett. e) Codice contratti.

N.B. La firma in calce alla dichiarazione non necessita di autenticazione. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore delle stesse.

Art. 11

(Documentazione richiesta a corredo dell'offerta economica)

La documentazione richiesta a corredo dell'offerta economica è, **a pena di esclusione**, la seguente:

- a) la documentazione di carattere generale di cui al successivo art. 12;
- b) la documentazione tecnico qualitativa di cui al successivo art. 17.

Art. 12

(Documentazione di carattere generale)

La documentazione di carattere generale da trasmettere unitamente all'offerta, **pena l'esclusione dalla gara**, è la seguente:

1. copia del presente capitolato d'oneri, timbrati e firmati per accettazione su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per presa visione e accettazione. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione per l'approvazione del capitolato e delle clausole onerose;
2. dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello **allegato sub A** al presente capitolato speciale d'appalto attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo al concorrente;
3. dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello **allegato sub B** al presente capitolato speciale d'appalto attestante il possesso della capacità finanziaria ed economica e tecnica in capo al concorrente;
4. le dichiarazioni bancarie di cui all'art 9, lettera c) del presente disciplinare amministrativo;
5. dichiarazione e documentazione, in caso di avalimento, prodotta nelle forme e nei contenuti di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.(succ art. 16 del presente disciplinare amministrativo);
6. eventuale procura, nel caso in cui, come previsto all'art. 19, l'offerta sia sottoscritta da un procuratore;
7. eventuale modello subappaltatori **allegato sub C** al presente capitolato speciale d'appalto debitamente compilato in ogni sua parte, solo nel caso in cui l'offerente intenda subappaltare quota parte dell'appalto;
8. eventuale modello **sub allegato E** al presente capitolato speciale d'appalto, debitamente compilato in ogni sua parte, nel caso partecipi alla presente gara un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio;
9. documento attestante l'avvenuto versamento della garanzia a corredo dell'offerta di importo **pari al 2% dell'importo di gara** che dovrà essere costituita con le modalità indicate nel successivo art. 42;
10. in caso di riduzione del 50% dell'importo della garanzia suddetta, documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema qualità;
11. impegno, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei Contratti, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
12. certificazione di avvenuto sopralluogo da redigersi utilizzando il **modello H** allegato al presente capitolato. Per il sopralluogo si rimanda al successivo articolo 13;
13. chiarimenti /note integrative pubblicate sul sito internet aziendale di cui al successivo artt. del 74 e 75 del presente disciplinare amministrativo;
14. ricevuta in originale del versamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 o fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, con precisa indicazione del codice CIG, secondo quanto indicato al precedente art. 3. A tal fine si precisa che l'importo da versare è il seguente: Euro 70,00

CIG 5491272501

Tutti i soggetti offerenti per cui è previsto il pagamento della tassa sulle gare sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione; **la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266** (deliberazione AVCP 21 dicembre 2011).

Sul sito dell'Autorità per la Vigilanza <http://www.avcp.it> sono disponibili le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010", con l'indicazione delle nuove modalità di versamento entrate in vigore dal 1° maggio 2010 (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione>);

15. modello F "Accesso";

16. dichiarazioni eventuali richieste ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto (es. in caso di dichiarazioni da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'inesistenza di cause ostative citate nelle note di cui all'allegato A del capitolato speciale d'appalto, come es. non essere aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario, ovvero che la ditta sia stata ammessa al concordato preventivo etc.);

17. Copia del D.U.V.R.I.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito:

- i documenti di cui ai precedenti punti **1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 12), 13), 16)** dovranno essere prodotti da ciascuna impresa raggruppanda,
- mentre i modelli di cui ai punti **8) e 15)** prodotti in unica soluzione, dovranno essere sottoscritti congiuntamente da tutte le imprese raggruppande;
- il versamento della cosiddetta tassa sulle gare unico;
- la cauzione provvisoria di cui ai precedenti punti **9) 10), 11)**, deve essere unica ma prestata da tutti i soggetti partecipanti, compresi mandanti e mandatari: la medesima cauzione deve cioè essere intestata a tutti i soggetti del raggruppamento, e non solo alla mandataria.

In caso di consorzi siano essi stabili od ordinari:

- i documenti di cui ai precedenti punti **1), 3), 4), 5), 6), 7), 12), 13), 16)** dovranno essere prodotti dal consorzio e dalla consorziata materiale esecutrice.
- I documenti n. **8) e 14)** dovranno essere prodotti in unica soluzione ma sottoscritti congiuntamente dal consorzio e dalla consorziata materiale esecutrice.
- il versamento della cosiddetta tassa sulle gare unico
- la cauzione provvisoria di cui ai precedenti punti **9), 10), 11)**, deve essere unica ma prestata dal consorzio e dalla materiale esecutrice: la medesima cauzione deve cioè essere intestata sia al consorzio che alla materiale esecutrice.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata per esteso, tale da poter essere identificata con quella del documento presentato in fotocopia.

Nella documentazione generale di cui al presente articolo NON deve essere riportato alcun riferimento ai PREZZI OFFERTI, pena l'esclusione dalla gara.

Tale documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Art. 12.1

(Documenti e informazioni complementari)

Nei limiti previsti dagli articoli precedenti, la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ex art. 46 del D. L vo 163/2006 e s.m.i.

Art. 13
(Sopralluogo)

Le Ditte partecipanti, singole o raggruppate o consorziate, dovranno, **a pena di esclusione e quale condizione di ammissibilità**, effettuare il sopralluogo presso le strutture interessate dall'appalto come richiamate dal **modello allegato H**. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro i termini pubblicati sul sito web www.aslto4.piemonte.it.

Art. 14
(Controlli sul possesso dei requisiti - SORTEGGIO)

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 48 del D. L. n. 163/2006 e s.m.i., la Commissione di Gara nel corso della prima seduta pubblica, individuerà un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, ai quali chiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità **economico-finanziaria** autocertificati di cui all'art. 9 lett. a) e b) producendo i bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa.

Per quanto riguarda il requisito di **capacità tecnica** di cui al precedente art. 10 l'ASL Appaltante provvederà come segue.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, dettagliato per gli ultimi tre esercizi (anni 2010, 2011, 2012). La verifica verrà disposta direttamente dall'Amministrazione e potrà essere effettuata anche solo a campione.

E' comunque fatta salva diversa modalità procedurale stabilita da interventi legislativi in materia in corso di procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, si procederà **all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La stessa richiesta sarà altresì inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le suddette sanzioni e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione, di competenza dell'organo deliberante dell'Azienda sanitaria, comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

In ogni caso l'Azienda sanitaria si riserva di accertare la veridicità di tutte le dichiarazioni autocertificate prodotte in gara attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Art. 15
(Falsità delle dichiarazioni o della documentazione)

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D. L. n. 163/2006 e s.m.i., ne dà segnalazione all'Autorità (per la vigilanza sui contratti pubblici) la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di sub appalto ai sensi del comma 1, lett. h), del medesimo articolo 38, per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Se trattasi del soggetto aggiudicatario l'ASL TO4 darà contestualmente avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone al soggetto medesimo comunicazione scritta ed assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni autocertificate fosse accertata dopo l'avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dall' ASL TO4 ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con tutte le conseguenze di legge connesse e presupposte.

Art. 16
(Avvalimento)

Ai sensi dell'art. 49 del D. L vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto allegando la documentazione prescritta dal comma 2 del richiamato art. 49.

Qualora però il soggetto offerente intenda eseguire l'appalto facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, deve dimostrare all'Azienda Sanitaria in che modo disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

Art. 17
(Documentazione tecnico-qualitativa)

Il soggetto offerente è tenuto a presentare, **pena l'esclusione dalla gara**, una singola busta recante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA**", contenente tutta la documentazione tecnico-qualitativa che deve essere presentata con un indice riassuntivo e con numerazione delle pagine in ordine progressivo; lo sviluppo degli argomenti deve essere esaustivo ma sintetico, chiaro e nell'ordine richiesto nel presente articolo in corrispondenza dei sub-elementi e sub punteggi, al quale deve fare specifico riferimento.

Il progetto proposto dovrà illustrare separatamente per ognuno dei seguenti punti le modalità che la Ditta intende proporre per rispondere a quanto prescritto nel capitolato.

I punti da proporre sono, corrispondentemente ai sub-elementi e sub-punteggi, i seguenti:

<u>Progetto di organizzazione del servizio con riferimento</u>	Max punti 15
a. al numero di operatori impiegati per garantire i servizi richiesti	Max punti 5
b. alle qualifiche utilizzate per l'espletamento delle funzioni previste dal disciplinare tecnico (es. assistenza all'anatomo patologo)	Max punti 4
c. alle modalità di rapporto tra la ditta e le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri	Max punti 3
d. ai materiali ed ai prodotti utilizzati	Max punti 2
e. alla predisposizione dei piani di emergenza in caso di sciopero e/o cause di forza maggiore	Max punti 1
<u>Sistema di autocontrollo di qualità del servizio</u>	Max punti 10
a. Piano di qualità	Max punti 5
b. Strumenti di rendicontazione del lavoro svolto	Max punti 5
<u>Formazione del personale</u>	Max punti 5
a. Relazione sull'attività prevista in corso d'appalto	Max punti 5

L'elaborazione del progetto globale di attività dovrà essere sintetica (max 30 pagine).

E' fatto obbligo al soggetto offerente di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

Nella documentazione tecnico-qualitativa di cui al presente articolo NON deve essere riportato alcun riferimento ai PREZZI OFFERTI, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 18

(Compilazione dell'offerta economica)

Il soggetto offerente deve formulare, a pena d'esclusione, in lingua italiana, la propria offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, **utilizzando o riproducendo l'allegato SCHEMA DI OFFERTA - Allegato "D"**, reso legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 16 ogni quattro pagine usate.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da persona munita dei necessari poteri ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto (art. 19).

Qualora l'offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.

L'offerta dovrà riportare in cifre e in lettere il canone forfettario mensile ed il canone annuo in cifre al netto degli oneri fiscali e l'aliquota IVA applicata .

Ai fini dell'aggiudicazione rileva il canone mensile al netto dell'iva.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato.

Le specificazioni consistenti nelle voci di prezzo che sommate compongono l'offerta economica devono essere redatte secondo il **modello sub D1**, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei necessari poteri.

Non verranno prese in considerazione offerte che non quotino tutte le voci richieste.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all' importo a base di gara.

L'offerta dovrà tener conto di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dei contratti di lavoro.

In tal senso, essa dovrà contenere espressamente, **pena l'esclusione dalla gara**, l'indicazione del valore relativo ai costi del personale; inoltre, per quanto concerne i costi della sicurezza, dovranno essere descritte le misure di prevenzione e protezione e le scelte tecnico-organizzative al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività appaltate.

Sono inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria vigente all'atto dell'offerta e dalle leggi previdenziali e assistenziali.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non sono ammesse offerte suddivise in quota parte di ciascuna impresa associata.

Art. 19

(Soggetto competente alla sottoscrizione dell'offerta economica - Procura)

L'offerta per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina e pervenire dal soggetto offerente, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli

appalti relativi alle Amministrazioni Pubbliche, deve essere allegata alla documentazione amministrativa di gara in originale o in copia conforme.

La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente.

La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

L'eventuale procura dovrà essere inserita nella **BUSTA N. 1** contenente la documentazione generale.

Come previsto dall'art. 36 e seguenti, cui si rinvia, alla presente gara sono ammesse a presentare offerte anche operatori economici riuniti o consorziati.

In tal caso l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

La sottoscrizione deve essere apposta in originale.

Art. 20 **(Validità delle offerte)**

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

L'offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile.

Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

L'ASLTO4 potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto offerente, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

Art. 21 **(Subappalto)**

Il Soggetto offerente deve indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare, compilando il **modello sub C** subappaltatori, allegato al presente capitolato speciale d'appalto.

Il subappalto è comunque soggetto, successivamente alla avvenuta aggiudicazione, alla preventiva autorizzazione dell'A.S.L.

Il subappalto è ammissibile nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del Codice dei Contratti.

La mancata dichiarazione della volontà di subappaltare espressa in sede di offerta non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.

TITOLO III - MODALITA' D'INVIO DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI

Art. 22

(Composizione del plico-offerta)

Il plico di confezionamento (plico-offerta) deve essere formato da un'apposita busta debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, priva di ceralacca, sulla quale deve essere riportata in maniera chiara e leggibile la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE DEI PP.OO. DI CIRIE'- LANZO T.SE E CHIVASSO. DURATA 36 MESI +24 MESI

CIG 5491272501

nonché gli estremi del mittente (ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, telefono, fax. In caso di consorzio stabile/ordinario o RTI dovranno essere esplicitati la capogruppo/mandataria ed i mandanti/consorziati).

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste, ciascuna delle quali dovrà essere opportunamente chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, priva di ceralacca, e dovrà riportare la dicitura ed il contenuto come di seguito specificato:

Busta	Caratteristiche e dicitura	Contenuto
<input checked="" type="checkbox"/> N°1 Documentazione generale	Su tale busta, chiusa e firmata o siglata sui lembi di chiusura, deve essere riportata: <ul style="list-style-type: none">La dicitura: <u>PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE DEI PP.OO. DI CIRIE'- CHIVASSO E LANZO T.SE. BUSTA N. 1 CIG 5491272501</u> ;DOCUMENTAZIONE GENERALE;l'indicazione del soggetto offerente (ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, telefono, fax. In caso di consorzio stabile/ordinario o RTI dovranno essere esplicitati la capogruppo/mandataria ed i mandanti/consorziati).	Documentazione di cui all' art.12
<input checked="" type="checkbox"/> N°2 Documentazione tecnico-qualitativa	Su tale busta, chiusa e firmata o siglata sui lembi di chiusura, deve essere riportata: <ul style="list-style-type: none">la dicitura: <u>PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE DEI PP.OO. DI CIRIE'- CHIVASSO E LANZO T.SE. BUSTA N. 2 CIG 5491272501</u> ;DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA;l'indicazione del soggetto offerente (ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, telefono, fax. In caso di consorzio stabile/ordinario o RTI dovranno essere esplicitati la capogruppo/mandataria ed i mandanti/consorziati).	Documentazione tecnico-qualitativa di cui all'art. 17
<input checked="" type="checkbox"/> N°3 Offerta economica	Su tale busta, chiusa e firmata o siglata sui lembi di chiusura, deve essere riportata: <ul style="list-style-type: none">la dicitura: <u>PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE DEI PP.OO. DI CIRIE'- CHIVASSO E LANZO T.SE. BUSTA N. 3 CIG 5491272501</u>;OFFERTA ECONOMICA;l'indicazione del soggetto offerente (ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, telefono, fax. In caso di consorzio stabile/ordinario o RTI dovranno essere esplicitati la capogruppo/mandataria ed i mandanti/consorziati).	Offerta economica di cui all'art. 18

Il suddetto plico-offerta deve:

- essere indirizzato a: **Azienda Sanitaria Locale TO4 – Via Aldisio n. 2 – 10015 Ivrea (TO)**;
- consegnato a mezzo di legge c/o l'Ufficio Protocollo di Via Aldisio n. 2 – 10015 Ivrea – Il piano;
- **pervenire all'Ufficio Protocollo** succitato, **pena esclusione dalla gara**, a cura della ditta entro e non oltre il termine perentorio del giorno 31.01.2014, ore 12

Si ricorda che l'Ufficio Protocollo suindicato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente.

Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

L'invio del plico-offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Le espressioni "busta sigillata" e "plico sigillato" contenute nel presente capitolato, comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante l'applicazione su tutti i lembi di chiusura di un sigillo, in altre parole di una qualsiasi impronta o segno impresso su un materiale plastico atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria.

TITOLO IV – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 23

(Modalità di attribuzione dei punteggi)

La valutazione dell'elemento "qualità" e l'attribuzione dei relativi punteggi di cui all'art. 17 è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'organo deliberante dell'Azienda sanitaria.

L'attribuzione del punteggio relativo all'elemento "prezzo" è effettuata nella seconda seduta pubblica dalla Commissione di Gara con il criterio della proporzionalità inversa, con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 24
(Fasi delle procedure di affidamento e organi competenti)

La fasi delle procedure di affidamento sono quelle previste dall'art. 11 del D. L vo 163/2006 e s.m.i..

La gara si svolge nelle seguenti fasi temporali:

	Operazioni	Organo competente
1.	Operazioni di cui al successivo art. 26	Commissione di gara nel corso della prima seduta pubblica
2.	Acquisizione e verifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati.	S.C. Economato
3.	Valutazione qualitativa (BUSTA N. 2),	Commissione Giudicatrice Lavori svolti in seduta non pubblica
4.	Operazioni di cui al successivo art. 29	Commissione di gara nel corso della seconda seduta pubblica
5.	Verifica eventuali offerte anormalmente basse (art. 31) Acquisizione e verifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati da parte del soggetto aggiudicatario ed al secondo che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano già stati sorteggiati nella prima seduta pubblica)	S.C. Economato
6.	Aggiudicazione definitiva	Direttore Generale (su proposta della S.C. Economato)

Art. 25
(Composizione Commissione di gara)

La Commissione di gara che presiede alle sedute pubbliche è composta dal Dirigente della S.C. Economato (o suo delegato), che la presiede e da due testimoni.

Art. 26
(Commissione di gara: prima seduta pubblica)

Nella prima seduta pubblica, che avrà luogo in data che sarà comunicata a mezzo fax o e-mail all'indirizzo indicato dal soggetto offerente nell'**Allegato "A"**, la Commissione di Gara procederà alle seguenti operazioni:

- ~ verifica dell'integrità dei plichi-offerta e del fatto che siano pervenuti entro il termine previsto nel bando di gara;
- ~ apertura, ditta per ditta, dei plichi regolarmente pervenuti *ut supra*;
- ~ verifica della presenza all'interno di ciascun plico delle tre buste: **BUSTA N. 1** contenente la documentazione generale, **BUSTA N. 2** contenente la documentazione tecnico-qualitativa, **BUSTA N. 3** contenente l'offerta economica;
- ~ raccolta delle **BUSTE N. 3** relative alle offerte economiche e inclusione delle stesse in un plico chiuso che, debitamente conservato, verrà aperto nella seconda seduta pubblica di gara;
- ~ apertura, ditta per ditta, delle **BUSTE N. 1** e verifica della completezza e regolarità della documentazione generale richiesta nonché verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti;
- ~ ammissione alla fase successiva delle ditte la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione delle stesse;
- ~ apertura delle **BUSTE n. 2** delle ditte ammesse, con verifica della presenza della documentazione tecnico-qualitativa e conseguente trasmissione dei documenti alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza;
- ~ sorteggio pubblico degli offerenti cui richiedere i documenti comprovanti quanto autocertificato (art. 48 D. L vo 163/2006 e s.m.i.)

Art. 27

(Commissione giudicatrice: nomina e composizione)

Alla nomina e costituzione della Commissione giudicatrice si provvederà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con apposito provvedimento dell'ASLTO4.

La Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione Giudicatrice è presieduta da un Dirigente della stazione appaltante.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civile.

La Commissione opera in seduta non pubblica e dei suoi lavori redige processi verbali che vengono sottoscritti da tutti i suoi componenti.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

Art. 28

(Commissione giudicatrice: lavori)

Alla Commissione Giudicatrice competono le seguenti operazioni:

1. esame e valutazione, ditta per ditta, della documentazione tecnico-qualitativa prodotta (**BUSTA N. 2**);
2. attribuzione dei punti relativi alla qualità conformemente a quanto stabilito all'art. 17 del presente capitolato;
3. trasmissione alla S.C. Economato del verbale dei lavori di cui verrà data lettura nella seconda seduta pubblica di gara.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, **entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.**

Qualora i chiarimenti richiesti non vengano forniti nel termine sopra indicato, la Commissione si riserva la facoltà di valutare l'incidenza del mancato invio ai fini della valutazione qualitativa, sino all'ipotesi dell'esclusione.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio sarà tale da non violare in alcun caso la par-condicio dei concorrenti.

I chiarimenti eventualmente richiesti non possono, per loro stessa natura, modificare, integrare o sostituire l'offerta originaria; essi possono solo chiarire o rendere esplicito quanto già contenuto nella primitiva offerta.

Art. 29

(Seconda seduta pubblica)

Nella seconda seduta pubblica, che avrà luogo in data che sarà comunicata a mezzo fax o e-mail all'indirizzo indicato dal soggetto offerente **nell'Allegato "A"**, la Commissione di Gara procederà alle seguenti operazioni:

- 1) comunicazione esito dei controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica effettuati nei confronti dei soggetti sorteggiati, e comunicazione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
- 2) lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice e dei punteggi da essa attribuiti;
- 3) apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (**BUSTA N. 3**) delle sole ditte ammesse a questa fase della gara e rilevazione dei prezzi offerti;
- 4) attribuzione dei punti relativi all'elemento economico conformemente a quanto stabilito all'art. 6;
- 5) somma dei punteggi relativi alla qualità e dei punteggi relativi al prezzo, formazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato;
- 6) individuazione di eventuali offerte anormalmente basse (vedi art. 31).

Art. 30
(Presenza dei soggetti offerenti)

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti offerenti o persone da essi delegate munite di speciale procura.

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto offerente; questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono richiedere la messa a verbale di alcuna dichiarazione.

Art. 31
(Offerte anormalmente basse)

La Commissione di Gara, nel corso della seconda seduta pubblica di gara, procede ai sensi dell'art. 86 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e degli artt. 284 e 121 del D.P.R. 207/2010 (*Regolamento attuativo*) all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse.

Sono sottoposte alla valutazione di congruità le offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (e dall'art. 6 del presente capitolato).

Il Presidente della Commissione di Gara, individuata l'offerta anormalmente bassa, a chiusura della seduta pubblica, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante, della commissione di gara o di specifica commissione appositamente istituita, e secondo il "*Procedimento*" di cui all'art. 88 del Codice medesimo (art. 121, commi 2 e 4, del Regolamento).

Il soggetto che presiede la gara riconvoca apposita seduta pubblica e dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, dovessero risultare non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua (art. 121, comma 3, del Regolamento).

In ogni caso l'Azienda Sanitaria può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 32
(Aggiudicazione provvisoria e definitiva)

La Commissione di Gara nel corso della seconda seduta pubblica, procede all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta, purché valida ai sensi del presente capitolato.

L'Amministrazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di progetto specificate nel presente capitolato di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali, plurime, alternative e/o che facciano semplice riferimento ad altra offerta, propria od altrui.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano prestazioni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite dal presente capitolato, ovvero che offrano una gestione del progetto con modalità difforme, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente capitolato.

Non sono ammesse infine offerte espresse in modo indeterminato o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione.

L'A.S.L. TO4 si riserva il diritto:

- a) di sospendere o non aggiudicare la gara, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza;
- b) di non procedere all'aggiudicazione qualora l'importo di quest'ultima risulti superiore all'importo presunto di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non sono ammesse offerte suddivise in quota parte di ciascuna impresa associata o consorziata.

I soggetti concorrenti rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta, mentre l'Amministrazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza.

Qualora vi sia contrasto tra il canone forfettario mensile al netto dell'IVA indicato in cifre ed in lettere verrà considerato valido ai fini dell'aggiudicazione quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Qualora anche l'importo offerto sia pari si procederà, nella medesima seduta, all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'aggiudicazione definitiva, diventa efficace dopo il positivo esito circa le verifiche di legge per l'insussistenza di cause ostative alla conclusione del contratto.

Art. 33

(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D. L. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione appaltante comunica d'ufficio:

a) l'aggiudicazione **definitiva**, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a)

Nelle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) verrà anche indicata la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Le comunicazioni di cui sopra – lett. a) b) b-bis – sono fatte mediante raccomandata A.R. ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero mediante fax all'indirizzo/numero indicato dal soggetto concorrente nell'Allegato A di partecipazione alla gara.

La comunicazione di cui alla lett. b-ter) sarà, come gli esiti di gara, pubblicata sul sito internet dell'ASLTO4: www.aslto4.piemonte.it - sezione L'Asl da te –voce "Gare d'appalto".

Con il medesimo atto, di cui alle lettere a)- b) b-bis di cui sopra, ai sensi dell'art.79, comma 5, D. Lgs. 163/2006, e art. 43 del CSA la stazione appaltante provvede allo svincolo delle garanzie prestate a corredo dell'offerta da parte dei soggetti non aggiudicatari (cauzione provvisoria).

Art. 34
(Cause espresse di esclusione)

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D. L vo n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal decreto medesimo, dal relativo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 35
(Verbali di gara)

I verbali di gara delle sedute pubbliche, redatti con le modalità e i contenuti di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non equivalgono a contratto, che verrà invece stipulato successivamente all'aggiudicazione definitiva secondo una delle modalità operative previste dall'art. 11, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

**TITOLO V - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI -**

Art. 36
(Soggetti ammessi alla gara)

Ai sensi dell'art. 34 del D. L vo. 163/2006 e s.m.i. sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto i seguenti soggetti:

- a.)** gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b.)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, dal D.Lgs. del capo provvisorio del capo dello stato 14.12.1947 n. 1577, e s.m.i e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c.)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art-36 del D.Lgs. 16/2006
- d.)** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e.)** i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e.bis)** le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4 -ter del D.L. 10.02.2009 n. 5 convertito con modificazioni dalla L 09.04.2009 n. 33;
- f.)** i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- f-bis)** operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I consorzi indicano per quali imprese consorziate il consorzio concorre, specificando le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole consorziate.

Art. 37

(Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti)

La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinate dall'art. 37 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara gli operatori del raggruppamento si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (vedasi **allegato E**).

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai successivi commi relativi al fallimento, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. L vo 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento di imprese, la capogruppo dovrà possedere almeno il 50% dei requisiti richiesti. Per ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese, la quota di partecipazione al raggruppamento dovrà essere necessariamente corrispondente ai requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati in sede di gara (capacità economica finanziaria e tecnica) ed alla quota di esecuzione del servizio.

Art. 38

(Contenuti dell'atto di costituzione)

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (che deve risultare da scrittura privata autenticata), deve contenere almeno:

- a)** l'elenco delle imprese che costituiscono il raggruppamento;
- b)** conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo (mandataria);
- c)** conferimento della relativa procura al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- d)** l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- e)** la specificazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate;
- f)** l'impegno che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo eseguiranno le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- g)** che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda sanitaria;
- h)** che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda sanitaria nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
- i)** che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti

dall'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;

j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

Art. 39

(Concorrenza sleale)

Ex art. 38 m-quater del D. L. n. 163/2006 e s.m.i. verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

”

E' vietata la partecipazione, alla medesima gara, di soggetti tra loro non indipendenti, ai sensi del Codice dei Contratti.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Art. 40

(Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d'impresa)

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno di norma effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

TITOLO VI - GARANZIE

Art. 41

(Cauzione provvisoria)

A garanzia della serietà dell'offerta, il soggetto offerente ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve allegare, **pena l'esclusione**, una garanzia provvisoria, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 42

(Importo cauzione provvisoria)

L'importo della cauzione provvisoria è pari al due per cento dell'importo triennale del servizio a base d'asta IVA esclusa, ossia pari ad 9.480 ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ex art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

Per fruire di tale beneficio il soggetto offerente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 43
(Periodo di validità della cauzione provvisoria)

La cauzione provvisoria deve avere una durata non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Art. 44
(Modalità di costituzione della cauzione provvisoria)

La cauzione provvisoria, deve essere prestata a scelta dell'offerente in uno dei modi previsti dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e precisamente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo previsto dall'art' 161 del D. Lgs 24.02.98 n.58.

La cauzione è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs 163/2006 e ss..mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 45
(Clausola espressa)

Qualora la garanzia sia prestata sotto forma di fideiussione, deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 46
(Restituzione cauzione provvisoria)

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La cauzione provvisoria prestata dal soggetto aggiudicatario copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 47
(Cauzione definitiva)

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del **10 per cento dell'importo contrattuale riferito al triennio**. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, così come richiamato all'art. 68 del CSA.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

In caso di ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi detta cauzione dovrà essere rinnovata per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale riferito all'ulteriore triennio. In tale ipotesi si conferma quanto sopra al presente articolo.

In caso di proroga dovrà altresì esserne prorogata la validità per il periodo corrispondente.

Art. 48

(Periodo di validità della cauzione definitiva e svincolo)

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire per l'intero periodo di validità del contratto gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 324 del Regolamento attuativo.

Art. 49

(Modalità di costituzione della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi già indicati al precedente articolo 44 del disciplinare amministrativo.

Art. 50

(Mancata costituzione della garanzia)

La mancata costituzione della garanzia determina la **decadenza dell'affidamento** e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 41 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 51

(Clausola espressa)

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

TITOLO VII - ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Art. 52 (Documentazione)

Il soggetto **provvisoriamente** aggiudicatario, **entro 10 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, deve far pervenire all'Azienda sanitaria, S.C. Economato, i seguenti documenti:

1) documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara: qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non sia stato compreso tra i concorrenti sorteggiati di cui all'art. 14 documentazione comprovante quanto attestato nella dichiarazione di cui all'art. 9 lett. a) producendo i bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa e di cui all'art. 10. Per quanto riguarda la documentazione probatoria relativa alla capacità tecnica di cui all'art. 10 La Stazione Appaltante procederà ad effettuare gli opportuni controlli richiedendo (anche a campione) secondo legge direttamente ai soggetti pubblici/privati le relative attestazioni di buona esecuzione dei servizi svolti.

E' comunque fatta salva diversa modalità procedurale stabilita da interventi legislativi in materia in corso di procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2) La garanzia fideiussoria ("cauzione definitiva") di cui al precedenti artt. 47 e seguenti;

3) copia del D.U.V.R.I., ex art. 26, comma 3 del D. L vo 81/2008 e s.m.i.;

4) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, atto di costituzione, in conformità a quanto prescritto dall' art. 38 del capitolato;

5) in caso di subappalto, richiesta di autorizzazione e relativa documentazione prescritta dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

6) copia della/delle polizza/e assicurativa/e di cui all'art. 71;

7) Elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato, con specificazione della figura professionali e relativo livello di inquadramento, relativi curricula e copia dei titoli di studio;

8) ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario dall'ASL TO4.

Nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia devono essere forniti i necessari documenti probatori.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Sarà cura della stazione appaltante provvedere, presso i competenti uffici, alla richiesta dei seguenti certificati:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio - Registro delle imprese - rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e l'attestazione che la società stessa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale certificato deve altresì contenere la **dicitura "antimafia"** ex art. 9 del D.P.R. 252/1998.

- Certificati del Casellario Giudiziale relativamente ai legali rappresentanti e al direttore tecnico della ditta aggiudicataria, nonché del Casellario Giudiziale centrale relativo alle persone giuridiche.

- Certificati di Regolarità Contributiva I.N.P.S. – I.N.A.I.L. (D.U.R.C.).

- Certificato di Regolarità in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- Certificato di iscrizione nel registro delle Cooperative regionale o nazionale, limitatamente a questa categoria di aziende.

- Casellario Informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

- Certificato fallimentare rilasciato dalla sezione del Tribunale competente per territorio.

- Accertamento in merito alla regolarità nel pagamento di Imposte e Tasse presso la competente sede dell'Agenzia delle entrate.

Il termine di cui al 1° comma può essere, a richiesta del soggetto aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'Azienda sanitaria dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione. In tale caso l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda classificata.

Prima della stipula del contratto dovrà essere consegnato il **documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)** secondo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, da allegare al contratto medesimo.

Art. 53 **(Stipulazione del contratto)**

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., entro il termine di **sessanta giorni** dalla aggiudicazione definitiva con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato formale contratto secondo una delle modalità di cui all'art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il contratto non può comunque essere stipulato prima **di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

La stipulazione del contratto è subordinata alle seguenti condizioni essenziali:

- la prestazione di valide garanzie fideiussorie per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva e R.C.T. - R.C.O.);
- l'acquisizione preventiva della certificazione o informativa antimafia;
- l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesta la regolarità contributiva – INPS- e assicurativa – INAIL – della società);
- l'acquisizione del documento unico di valutazione dei rischi, ex art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i seguenti atti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale e relativi allegati;
- la documentazione tecnico-progettuale;
- copia della garanzia fideiussoria prestata;
- copia della polizza R.C.T. - R.C.O.;
- offerta economica del soggetto aggiudicatario
- copia del D.U.V.R.I., ex art. 26, comma 3 del D. L vo 81/2008 e s.m.i..

Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 54 **(Riepilogo fasi della procedura di affidamento)**

Le fasi conclusive della procedura di affidamento sono riassuntivamente individuate in:

- **aggiudicazione provvisoria:** individuazione in seduta pubblica da parte della Commissione di gara del soggetto (o dei soggetti) migliore offerente;
- aggiudicazione definitiva:** verifica di controllo approvativo dell'aggiudicazione provvisoria consente il riesame della procedura conclusa provvisoriamente non solo sotto i profili della legittimità e della regolarità del procedimento ma anche per le valutazioni tecnico discrezionali assunte (per es. valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della giustificazione dell'offerta anormalmente bassa);
- efficacia dell'aggiudicazione definitiva:** verifica, tramite acquisizione di prova documentale, dei requisiti già dichiarati dal soggetto aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara e presuntivamente esistenti;
- stipulazione del contratto.**

TITOLO VIII - PREZZI E PAGAMENTI

Art. 55 (Prezzi)

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei Contratti.

La revisione viene operata, decorso il primo anno di esecuzione del contratto.

Art. 56 (Modalità di fatturazione e di pagamento - Requisiti delle fatture)

Ai sensi dell' ex art. 307 del Regolamento attuativo i pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'ASL TO4.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'ASL TO4. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda Sanitaria chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato.

La fatturazione dovrà essere mensile.

Il soggetto aggiudicatario dovrà conservare a disposizione dell'ASL e produrre allegati alle fatture di riferimento i tabulati mensili relativi alla rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori utilizzati nel presente appalto.

Art. 57 (Saggio di interesse)

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, è quello legale.

Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa)

Il soggetto contraente dovrà assumersi il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari connessi all'appalto in oggetto e conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. La mancata osservanza dei suddetti obblighi costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

Art. 59 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Ai sensi dell'ex art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. le **cessioni di azienda** e gli atti di **trasformazione, fusione e scissione** relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda sanitaria fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda sanitaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (*Certificazione o informativa antimafia*).

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Azienda sanitaria tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Si applica l'art.116 , comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 60

(Cessione dei crediti derivanti dal contratto)

Ai sensi dell' ex art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (*Disciplina della cessione dei crediti di impresa*), sono estese ai crediti verso l'Azienda appaltante derivanti da contratti di servizi e forniture.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda sanitaria - che è amministrazione pubblica - le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili all'Azienda appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione pubblica, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 61

(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c. c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL TO4 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 62

(Divieto di cessione totale o parziale del contratto)

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, ex art. 118, comma 1 del D. L. 163/2006 e s.m.i..

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. L. 163/2006 e s.m.i..

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

TITOLO IX – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 63

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 299 del *Regolamento attuativo* la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione è il Direttore Integrato Assistenza Ospedaliera.

Art. 64

(Modifiche in corso di esecuzione del contratto)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 (*Regolamento di esecuzione*), la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto (20%), la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 65

(Verifica di conformità)

Il servizio oggetto di appalto è soggetto a verifica di conformità di cui all'art. 312 e segg. del *Regolamento attuativo* al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel capitolato e nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura del servizio ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva"), vedi precedente art. 48 del CSA.

Art. 66

(Inadempimenti contrattuali)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine tutte le eventuali penali di cui al successivo articolo e in altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate, previa adeguata istruttoria, mediante apposito provvedimento nel quale si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.

Art. 67
(Penali)

L'ASLTO4 si riserva di applicare penalità variabili da € 500,00 ad € 2.500,00, a seconda della gravità delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle inadempienze, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del soggetto aggiudicatario derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l'Azienda; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia fideiussoria definitiva, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Le penali richiamate in altre parti e in altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono parte integrante e sostanziale del presente articolo: ad esse pertanto si applica la medesima disciplina di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 68
(Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a)** qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui agli articoli che precedono numero due penalità e ci siano i presupposti per l'applicazione di una terza;
- b)** per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c)** in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- d)** qualora venga accertata, dopo l'avvio del servizio, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- e)** in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario o qualora sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f)** in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto, in violazione al disposto di cui al precedente art. 60;
- g)** per inadempimento di cui all'art. 146 del "Regolamento attuativo";
- h)** in caso di mancata osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- i)** per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- j)** per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;

Nei casi previsti alle precedenti lettere **a), b), c), d), e), f), g), e h)** il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda Sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare nel termine di giorni 30 (trenta), pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla ritenzione della cauzione definitiva.

TITOLO X - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 69

(Norme a tutela dei lavoratori)

L'impresa appaltatrice utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto per il quale solleverà l'Azienda Sanitaria ASL TO4 da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, sono espressamente vietati i contratti a progetto, interinali o di natura libero professionale.

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Si obbliga infine a garantire l'osservanza della legge n. 300/70.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa appaltatrice può rivolgersi all'Ispettorato del lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso dell'appalto, in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

E' fatta salva la facoltà della A.S.L. di richiedere alla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

L'impresa appaltatrice riconosce che l'Azienda Sanitaria appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente.

Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra l'ASL ed il personale addetto all'espletamento dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche al suddetto Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 70

(Prevenzione e protezione luoghi di lavoro)

Si ritiene che, sulla base degli accertamenti preventivi effettuati, non si possano configurare ulteriori costi specifici inerenti le misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza, rispetto agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi propri dell'attività appaltata già previsti.

La ditta aggiudicataria deve prendere visione del D.U.V.R.I. preliminare ("**ALLEGATO SUB I**"). Il D.U.V.R.I. definitivo, compilato in accordo tra le parti, sarà poi allegato in copia al contratto, così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta affidataria si impegna ad effettuare un incontro di coordinamento, in data da concordare tra le parti, con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, per completare le informazioni sui rischi specifici.

Il committente e l'appaltatore cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente.

L'ASL TO 4 si impegna a comunicare, per il tramite di opportune figure delegate, all'affidatario in fase di collaborazione e coordinamento le informazioni sui rischi specifici negli ambienti di lavoro e le misure adottate ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere ed assumere gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del suo personale dipendente, con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. Tali oneri dovranno essere considerati in sede di predisposizione dell'offerta economica ed essere specificamente indicati, risultando congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio.

La Ditta dovrà assicurare a ciascun lavoratore un'informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza connessa all'attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento del servizio.

Ferme restando le responsabilità dell'impresa aggiudicataria, l'ASLTO4 ha facoltà di controllare che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza ai sensi del presente articolo e della normativa vigente.

Art. 71

(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione attività, responsabilità civile verso terzi e dipendenti R.C.T. - R.C.O.)

L'impresa è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi (compresi i visitatori) nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio (RCT) con il limite massimale unico per sinistro dell'importo di Euro 2.500.000.

La polizza deve inoltre coprire anche i danni morali, biologici ed esistenziali, dei dipendenti delle Ditte per gli infortuni da loro sofferti per l'attività lavorativa, compresa la rivalsa espletata dall'INAIL per i risarcimenti effettuati a fronte di infortuni (danno patrimoniale e danno biologico) e la rivalsa dell'INPS, nonché le richieste di risarcimento presentate dal dipendente per il danno civilistico (comprendente il differenziale per il danno economico e per il danno biologico, rispetto a quanto valutato dall'INAIL, nonché il danno morale/esistenziale).(RCO con il limite massimale unico per sinistro dell'importo di Euro 2.500.000).

L'aggiudicataria dovrà comunque farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il massimale assicurativo.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ..

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata, **in originale o copia autenticata**, alla S.C.Economato, per la stipula del contratto e prima dell'inizio.

TITOLO XI - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO

Art. 72

(Riconoscimento del diritto di accesso)

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dalla Legge 7 n. 241/1990 e s.m.i e, quale disciplina specifica del settore degli appalti pubblici, dal D.Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici*) nonché dal *Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi* dell'ASLTO4, reperibile e consultabile al sito internet www.aslto4.piemonte.it nella sezione "Utile conoscere – regolamenti Asl di interesse dei cittadini – Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

L'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini del presente articolo è la S.C. Economato dell'ASLTO4.

Le modalità operative per l'esercizio del diritto di accesso, il modulo da utilizzare per la richiesta, i costi di riproduzione e le relative modalità di pagamento sono illustrate sul sito internet succitato.

Il concorrente all'uopo inserisce nella documentazione generale di cui all'art. 12 il modello "F"- "Accesso" debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 73

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente gara hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi.

A seguito della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dal soggetto offerente nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio:

- stipula di contratti;
- rispetto obblighi di legge;
- pagamenti;
- esigenze di tipo gestionale ed operativo;
- eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite società specifica).

Art. 74

(Sito internet)

Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando di gara, del presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet: <http://www.aslto4.piemonte.it>

Le ditte che hanno estratto i documenti di gara tramite il sito internet sono invitate a comunicare di aver eseguito tale operazione a mezzo di e - mail inviata all'attenzione del **Responsabile del procedimento (Sabrina Cavalli): scavalli@aslto4.piemonte.it** precisando altresì i propri estremi e il proprio recapito e mail.

Quanto sopra é richiesto unicamente per consentire alla ASL TO4 di far conoscere a tutte le ditte interessate alla gara eventuali chiarimenti forniti ai sensi del successivo art. 75 nonché rettifiche e precisazioni disposte da questa Amministrazione dopo la pubblicazione del bando e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno comunque sul sito <http://www.aslto4.piemonte.it>

Nel caso in cui si estrarrebbero i documenti di gara tramite il sito internet è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

E' pertanto onere delle ditte che estrarrebbero i documenti di gara tramite il sito internet visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative e chiarimenti. Dette rettifiche/note integrative e chiarimenti ovvero qualsivoglia informazione dovranno infatti essere timbrate e firmate su ogni pagina dal legale rappresentate o persona munita dei necessari poteri e trasmesse all'interno della busta n. 1 – documentazione generale di cui al precedente art. 12- disciplinare amministrativo.

Art. 75
(Richiesta di chiarimenti)

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla procedura in oggetto possono essere formulate a mezzo fax o mail da parte delle ditte interessate alla gara entro e non oltre le ore 12,00 dell'ottavo giorno antecedente la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta al fine di consentire all'Amministrazione di potere fornire (tramite pubblicazione sul sito aziendale) le idonee risposte (omettendo ogni indicazione e riferimento in ordine all'impresa richiedente) fino a sei giorni prima della scadenza-offerte.

Art. 76
(Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro competente è il foro di Torino.

Il presente capitolato, accettato dal soggetto offerente con la sottoscrizione in ogni pagina è formato da n. 76 articoli e dai seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

ALLEGATI	DESCRIZIONE MODELLO	RIFERIMENTO NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
sub A	modello per le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale	art. 8 Disciplinare di gara
sub B	modello per le dichiarazioni in ordine al possesso della capacità finanziaria economica e tecnica	art. 9 e 10 Disciplinare di gara
sub C	modello subappaltatori	art. 21 Disciplinare di gara
sub D	schema d'offerta economica	art. 18 Disciplinare di gara
sub D1	modello per le voci di prezzo che compongono l'offerta economica	art. 18 Disciplinare di gara
sub E	modello in caso di offerta presentata da un RTI o Consorzio	art. 37 Disciplinare di gara
sub F	modello per l'Accesso agli atti	art. 72 Disciplinare di gara
sub G	elenco del personale da assorbire	art. 7 Disciplinare tecnico
sub H	modello per la dichiarazione di avvenuto sopralluogo	art. 13 Disciplinare di gara
Sub I	modello D.U.V.R.I.	art. 15 Disciplinare Tecnico

e , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ., dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli:

PER IL DISCIPLINARE TECNICO

1) (Oggetto dell'appalto), 2) (Locali assegnati alla ditta appaltatrice), 3) (Organizzazione del servizio), 4) (Compiti del personale e dell'impresa appaltatrice), 5) (Norme di comportamento del personale), 6) (Norme in materia di personale), 7) (Responsabile di commessa), 8) (Formazione di base e permanente degli operatori), 9) (Scioperi e forze di causa maggiore, 10) (Vigilanza e controlli)

PER IL DISCIPLINARE DI GARA

4) (Durata dell'appalto), 5) (Importo a base d'asta), 6) (Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione), 8), (Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale), 9) (Capacità finanziaria ed economica), 10) (Capacità tecnica), 12) (Documentazione di carattere generale) 12.1) (Documenti e informazioni complementari), 13 (Sopralluogo), 14) (Controlli sul possesso dei requisiti-Sorteggio), 15) (Falsità delle dichiarazioni o della documentazione), 16) (Avvalimento), 17) (Documentazione tecnico-qualitativa), 18) (Compilazione dell'offerta economica), 19) (Soggetto competente alla sottoscrizione dell'offerta economica - Procura), 21) (Subappalto), 22) (Composizione del plico-offerta), 30) (Presenza dei soggetti offerenti), 32) (Aggiudicazione provvisoria e definitiva), 37) (Raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di concorrenti), 38) (Contenuti dell'atto di costituzione), 39) (Concorrenza sleale), 40) (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei di impresa), 47) (Caucione definitiva), 52) (Documentazione), 53) (Stipulazione del contratto), 55) (Prezzi), 56) (Modalità di fatturazione e pagamento. Requisiti delle fatture), 57 (Saggio di interesse), 61 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), 64) (Modifiche in corso di esecuzione del contratto), 66) (Inadempimenti contrattuali), 67 (Penali), 68) (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc), 69 (Norme a tutela dei lavoratori), 71 (Polizza di assicurazione per danni e attività – RCT e RCO), 74 (Sito internet), 76) (Foro competente)

Data, _____

Luogo, _____

Timbro e firma
